



COMUNE DI USSASSAI

PROVINCIA DI NUORO

Indirizzo: Via Nazionale, 120 – 08040 Ussassai (NU)
 protocollo@pec.comune.ussassai.og.it | www.comune.ussassai.og.it
 Tel: 0782/55710 | C.F. e P.IVA 00160240917

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto n. 2
del 10/02/2022

Oggetto: RIACCERTAMENTO PARZIALE DEI RESIDUI PASSIVI (AI SENSI DEL PARAGRAFO 9.1-ALLEGATO 4/2 D.LGS. N. 118/2011 E S.M.I.) IN VIGENZA DI ESERCIZIO PROVVISORIO

L'anno **duemilaventidue** il giorno **dieci** del mese di **febbraio** alle ore **14:18** in modalità mista, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale in sessione Ordinaria e in seduta Segreta.

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	USAI FRANCESCO	Si	
Vicesindaco	LAI GIAN PAOLO		Si
Assessore	PUDDU MICHELA	Si	
Assessore	DEPLANO SANDRO SALVATORE	Si	

Presenti: 3
Assenti: 1

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale.

Assume la Presidenza **Usai Francesco** nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato, premettendo che sulla proposta è stato acquisito il parere di cui all'articolo 49 del D.Lgs. 267/2000.

Partecipa con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti il Segretario Comunale **Dott.ssa Maria Teresa Vella**.

LA GIUNTA COMUNALE

La seduta della Giunta Comunale si è svolta in modalità mista, in conformità all'articolo 73 del D.L. 17/03/2020, n.º 18, convertito dalla Legge 24/04/2020 n.º 27, secondo le modalità stabilite nel Decreto del Sindaco n.º 2 del 01/04/2020, con il Sindaco Francesco usai e l'Assessore Michela Puddu presenti nella sede Comunale, il Segretario Comunale e l'Assessore Deplano Sandro Salvatore collegati da remoto, in videoconferenza. I partecipanti sono stati individuati con certezza e possono seguire la presentazione della proposta e la discussione e intervenire alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno;

Visto il Decreto Legislativo 23.06.2011 n. 118, emanato in attuazione degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 10.08.2014 n. 126;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126;

Dato atto che Decreto del Ministero dell'interno del 24 dicembre pubblicato in GU n.309 del 30.12 si stabilisce che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022;

Considerato che il Comune di Ussassai non ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario corrente entro la data del 31 dicembre 2021, secondo quanto disposto dall'art.151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni e quindi si trova tecnicamente in esercizio provvisorio a partire dal 1° gennaio 2022;

Richiamate:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 in data 31.03.2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento unico di programmazione per il periodo 2021/2023;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 in data 31.03.2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2021/2023;
- la deliberazione di G.C.n.37 del 12/04/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione per il periodo 2021/2023 nonché assegnate le risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi;
- le variazioni di bilancio adottate nel corso dell'anno 2021;
- la deliberazione di G.C.n.1 del 31/01/2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione provvisorio per l'esercizio finanziario 2022-2024;

Visto il paragrafo 9.1 dell'allegato 4/2 al D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. che recita:

“.....”

Il riaccertamento dei residui può riguardare crediti e debiti non correttamente imputati all'esercizio in quanto, in occasione della cognizione, risultano non di competenza dell'esercizio cui sono stati imputati, in quanto non esigibili nel corso di tale esercizio.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 4 del presente decreto, attraverso una delibera di Giunta, si procede come segue:

- *nel bilancio dell'esercizio in cui era imputato l'impegno cancellato, si provvede a costituire (o a incrementare) il fondo pluriennale vincolato per un importo pari a quello dell'impegno cancellato;*

- nel primo esercizio del bilancio di previsione si incrementa il fondo pluriennale iscritto tra le entrate, per un importo pari all'incremento del fondo pluriennale iscritto nel bilancio dell'esercizio precedente, tra le spese;

- nel bilancio dell'esercizio cui la spesa è reimputata si incrementano o si iscrivono gli stanziamenti di spesa necessari per la reimputazione degli impegni.

Al fine di semplificare e velocizzare il procedimento, la delibera di Giunta che dispone la variazione degli stanziamenti necessari alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni cancellati può disporre anche l'accertamento e l'impegno delle entrate e delle spese agli esercizi in cui sono esigibili. Al riguardo, si rappresenta che l'atto che dispone il riaccertamento ed il reimpegno di entrate e spese ha natura gestionale, in quanto si tratta solo della reimputazione contabile di accertamenti e impegni riguardanti obbligazioni giuridiche già assunte dagli uffici competenti.

A decorrere dall'adozione degli schemi di bilancio armonizzati con funzione autorizzatoria, le variazioni di bilancio derivanti dal riaccertamento ordinario sono trasmesse al tesoriere attraverso gli appositi prospetti previsti per la comunicazione al tesoriere delle variazioni di bilancio, distinguendo i prospetti previsti nel caso in cui sia stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio in corso da quelli previsti in caso di esercizio provvisorio. In caso di esercizio provvisorio è necessario trasmettere al tesoriere anche l'elenco definitivo dei residui iniziali.

Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto.

Al solo fine di consentire una corretta reimputazione all'esercizio in corso di obbligazioni da incassare o pagare necessariamente prima del riaccertamento ordinario, è possibile, con provvedimento del responsabile del servizio finanziario, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, effettuare un riaccertamento parziale di tali residui. La successiva delibera della giunta di riaccertamento dei residui prende atto e recepisce gli effetti degli eventuali riaccertamenti parziali.

Si conferma che, come indicato al principio 8, il riaccertamento dei residui, essendo un'attività di natura gestionale, può essere effettuata anche nel corso dell'esercizio provvisorio, entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto.

In tal caso, la variazione di bilancio necessaria alla reimputazione degli impegni e degli accertamenti all'esercizio in cui le obbligazioni sono esigibili, è effettuata, con delibera di Giunta, a valere dell'ultimo bilancio di previsione approvato. La delibera di Giunta è trasmessa al tesoriere.”

Visto il comma 4 dell'art. 3 del D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. che recita:

“Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Le regioni escludono dal riaccertamento ordinario dei residui quelli derivanti dal perimetro sanitario cui si applica il titolo II e, fino al 31 dicembre 2015, i residui passivi finanziati da debito autorizzato e non contratto. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il

riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate.”

Vista la richiesta, adeguatamente motivata e dettagliata, avanzata dal Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo con la quale lo stesso chiede di reimputare all'esercizio in corso (provvisorio 2022), prima del “riaccertamento ordinario” dei residui, alcune obbligazioni in quanto necessarie per poter dare continuità all'esecuzione dei lavori relativi all'intervento relativo al Cantiere forestazione Annualità 2020, avviato con decorrenza 1/12/2021 e tuttora in corso;

Valutata tale “richiesta” meritevole di accoglimento;

Considerato che allo stato attuale non è ancora possibile approvare il riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2021, che deve essere deliberato dalla Giunta Comunale con un unico provvedimento, propedeutico al rendiconto della gestione 2021;

Ritenuto pertanto poter effettuare un “riaccertamento parziale” dei residui ai sensi del sopra richiamato paragrafo 9.1 dell'allegato 4/2 al D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

Attesa la competenza della Giunta Comunale ad approvare il riaccertamento parziale dei residui, essendo l'Ente in “Esercizio provvisorio”;

Considerato che al fine di reimputare i residui oggetto della richiesta del Responsabile della spesa, occorre necessariamente approvare, nell'esercizio provvisorio:

- una variazione al bilancio dell'esercizio 2021 (esercizio a cui si riferisce il rendiconto), funzionale all'incremento/costituzione del fondo pluriennale vincolato (FPV) relativo agli impegni reimputati;
- una variazione agli stanziamenti del bilancio dell'esercizio 2022, funzionale alla reimputazione degli impegni non esigibili relativi ai residui passivi reimputati;

Vista in proposito l'allegata documentazione predisposta dall'Ufficio Ragioneria e ritenuta meritevole di approvazione (allegati A-B);

Visto l'art. 48 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 circa le competenze della Giunta Comunale;

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49, D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. b, D.L. 10.10.2012 n. 174 dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

VISTO il parere favorevole del revisore dei conti acquisito in data 9/02/2022 al prot.n.466, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera C);

Visto il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL;

Visto il D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto lo Statuto comunale;

Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese, per appello nominale;

D E L I B E R A

1) per le motivazioni esplicitate in premessa - a seguito richiesta adeguatamente motivata e dettagliata avanzata dal Responsabile del Servizio Tecnico - di approvare il “riaccertamento parziale” dei residui passivi, ai sensi del paragrafo 9.1 dell’allegato 4/2 al D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. e le conseguenti variazioni all’esercizio provvisorio 2022, come dettagliato negli allegati A-B, tutti facenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3) di dare atto che sulla presente deliberazione ha espresso il parere favorevole il revisore dei conti, acquisito in data 9/02/2022 con prot.n.466, che viene allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale sotto la lettera c);

4) di dare atto altresì che la deliberazione della Giunta Comunale di riaccertamento ordinario dei residui che verrà adottata per l’approvazione dello Schema di rendiconto 2021 dovrà prendere atto e recepire gli effetti contabili del presente atto;

5) di prendere atto infine che la “Legge di Bilancio 2019” (Legge 30 dicembre 2018, n. 145) ha rivisto, con i commi dal n. 819 al n. 826 dell’articolo 1, le disposizioni in materia di regole finanziarie aggiuntive, contabilità e semplificazioni e dal 2019, già in fase previsionale, il vincolo di finanza pubblica coinciderà con gli equilibri ordinari disciplinati dall’armonizzazione contabile (D.lgs. n. 118/2011 e D.lgs. n. 267/2000);

6) di dare atto che per effetto della novità introdotta dalla legge n. 157 del 19 dicembre 2019 in sede di conversione del D.L. 124/2019 (c.d. “Decreto Fiscale”) [*L’art. 57 comma 2-quater ha infatti abrogato i commi 1 e 3 dell’art. 216 e il comma 2 lett. a) dell’art. 226 del TUEL*] viene meno l’obbligo da parte del Tesoriere Comunale di effettuare il controllo sugli stanziamenti di bilancio e, da parte dell’Ente, di trasmettere il bilancio, l’elenco dei residui e le relative variazioni. Pertanto non si provvede a trasmettere al Tesoriere le risultanze della modifica al bilancio approvato con il presente atto;

Successivamente, con separata votazione unanime, espressa nei modi e nelle forme di Legge, per appello nominale,

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs.n.267/2000, stante l’urgenza di provvedere ai successivi adempimenti.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.

Sindaco Usai Francesco	Segretario Comunale Dott.ssa Maria Teresa Vella
----------------------------------	---

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere **Favorevole**

Ussassai, 10/02/2022

Il Responsabile del Servizio
ORAZIETTI CINZIA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere **Favorevole** con la seguente motivazione: .

Ussassai, 10/02/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
ORAZIETTI CINZIA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

CERTIFICA

che la presente deliberazione diventa esecutiva in data **10/02/2022** perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).

Ussassai, 14/02/2022

Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Teresa Vella

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA

che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi a partire dal **14/02/2022** (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)

Ussassai, 14/02/2022

Il Responsabile della Pubblicazione
SERRAU MAURO

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Ussassai, 14/02/2022

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Teresa Vella